

 <b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	
<b>DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ</b>	
Servizio commercio	s.commercio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5144 fax + 39 040 377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Prot. **0015505/P-/ Cl.: COM.4.8**

riferimento: prot. **20120014476 dd. 12.04.12**  
 allegato  
 Trieste, 16 aprile 2012

**Oggetto: Aree pubbliche – Artigiani – Attività svolta con mezzo mobile**

Con la nota citata a margine del Comune in indirizzo, sono stati formulati una serie di quesiti inerenti la problematica di cui all'oggetto; innanzi tutto, si ribadisce quanto già esplicitato nella risposta ad prot. 8424/PROD.COMM dd. 7 aprile 2009<sup>1</sup>, in cui si sottolinea che, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), della LR 29/2005, gli artigiani, i quali intendono esercitare il commercio sulle aree pubbliche dei loro prodotti, anche se l'attività di *produzione* sia esercitata in forma itinerante o su posteggio, vanno assoggettati alle disposizioni di settore (ossia del commercio sulle aree pubbliche) della legge citata.

Con riferimento specifico alla nozione di area pubblica, l'articolo 40, comma 1, lettera a), della legge regionale richiamata, qualifica genericamente come tale <<ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico>>, quindi pure un'area privata cui sia consentito (dai titolari) indiscriminatamente l'accesso a qualunque soggetto.

Per quanto concerne, infine, la determinazione delle aree destinate al commercio itinerante, l'articolo 43 sempre della legge regionale 29/2005 prescrive l'adozione di uno specifico regolamento del Comune (in assenza, dovranno essere comunque valutate, caso per caso, le supreme esigenze di tutela di interessi pubblici superiori: es. tutela igienico – sanitaria, tutela dei beni di interesse storico/artistico/architettonico, rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, ecc. in ossequio pure a quanto sancito dall'articolo 3 del decreto legge 138/2011).

Si ribadisce che eventuali limitazioni all'attività d'impresa non possono consistere <<in una indimostrata e apodittica affermazione dell'Amministrazione, ma devono sostanziarsi in ragioni concrete e specifiche, che vanno esplicitate e documentate puntualmente>> (TAR Calabria, sez. II Catanzaro, sentenza n. 5/2011)

Distinti saluti.

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**  
 – dott. Terzo Unterweger Viani –

*Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)*  
 tel. 040 3775221  
 e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it

<sup>1</sup> Consultabile sul sito [http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/AT4/ARG3/FOGLIA14/Macroarea:Aree\\_pubbliche;file:Aree\\_pubbliche\\_artigiani\(7.4.09\).](http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/AT4/ARG3/FOGLIA14/Macroarea:Aree_pubbliche;file:Aree_pubbliche_artigiani(7.4.09).)